

Istituto di Istruzione Superiore "Dionigi Scano" di Cagliari

Settore Tecnologico, Indirizzi: Meccanica, Meccatronica e Energia – Informatica e Telecomunicazioni
Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo Aereo – Conduzione del mezzo Aereo) – Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT – Tecnologia del Legno nelle Costruzioni)
Cod.Fisc. 92259010921 - Cod.Univoco 4A261A

Sito WEB: iisdionigiscano.edu.it Mail: cais03100c@istruzione.it PEC: cais03100c@pec.istruzione.it
Sedi: "D. Scano" via Cesare Cabras - Monserrato; "O. Bacaredda" via Achille Grandi - Cagliari; "O. Bacaredda" via Bixio - Selargius

Circolare n. 57 – 14/10/2021

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Agli Studenti
Ai Genitori
AL SITO WEB

OGGETTO: **Divieto di fumo a scuola**

Come è noto, l'art. 4 del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013 estende il divieto di fumo previsto dalla L. 51 del 16.1.2003 a tutte le aree aperte di pertinenza delle scuole precisando il "**Divieto di fumare anche nelle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici**". In particolare è vietato fumare anche nei cortili, nei parcheggi, negli impianti sportivi di pertinenza della scuola.

Per i trasgressori sono previste sia le sanzioni disciplinari definite nei vari Regolamenti di disciplina, sia quelle amministrative stabilite dalla Legge.

Si evidenzia che nei locali delle Istituzioni Scolastiche è vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche e pertanto le sanzioni previste dalle norme sono estese anche a tali situazioni. Il medesimo provvedimento di legge stabilisce le nuove ammende, i cui importi variano da 100 a 6.000 €.

Si ricorda inoltre che la normativa prevede, in caso di minorenni, la contestazione delle violazioni direttamente al personale che ha in carico in quel momento l'obbligo di sorveglianza (per colpa in vigilando).

Ad integrazione delle disposizioni per il rispetto dell'obbligo di non fumare nei locali scolastici, allegata alla presente circolare, si dispone quanto segue:

- I luoghi della scuola per i quali la normativa vigente prescrive il divieto assoluto di fumo, con riferimento anche alle sigarette elettroniche, sono rappresentati da tutti gli ambienti chiusi e da tutti spazi aperti di pertinenza dell'edificio della sede scolastica che, pertanto, sono individuati integralmente come ambienti e spazi in cui vige l'obbligo di non fumare.
- Quali incaricati di procedere alla contestazione delle eventuali infrazioni sono designati:
 - D.S. Miriam Sebastiana Etzo (Tutte le sedi)
 - Prof. ssa Casella Susanna (Sede di Via Cabras - Monserrato)
 - Prof. Vacca Davide (Sede di Via Grandi - Cagliari)
 - Prof. Ghisu Sebastiano (Sede di Via Grandi - Cagliari)
 - Prof.ssa Ghiso Arianna (Sede di Via Bixio - Selargius)

Si confida nella collaborazione di tutti.

Il Dirigente Scolastico
Miriam Sebastiana Etzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

Istituto di Istruzione Superiore "Dionigi Scano" di Cagliari

Settore Tecnologico, Indirizzi: Meccanica, Meccatronica e Energia – Informatica e Telecomunicazioni

Trasporti e Logistica (*Costruzione del mezzo Aereo – Conduzione del mezzo Aereo*) – Costruzioni, Ambiente e Territorio (*CAT – Tecnologia del Legno nelle Costruzioni*)

Cod.Fisc. 92259010921 - Cod.Univoco 4A261A

Sito WEB: iisdionigiscano.edu.it Mail: cais03100c@istruzione.it PEC: cais03100c@pec.istruzione.it

Sedi: "D. Scano" via Cesare Cabras - Monserrato; "O. Bacaredda" via Achille Grandi – Cagliari; "O. Bacaredda" via Bixio – Selargius

In allegato i riferimenti normativi ed il richiamo dei contenuti delle norme disciplinanti il divieto di fumo nelle scuole.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La Circolare è emanata ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 - (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico);
- Legge 11/11/1975 n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Min. San. 28/03/2001 n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318;
- Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005;
- Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005;
- Legge 28/12/2001, n. 448 art. 52 punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- Art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005;
- Decreto Legislativo 81/2008;
- CCNL scuola 2006-2009;
- D.L. n. 81 del 9-04-2008;
- Art. 4 del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013.

FINALITÀ

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto la presente Disciplina è redatta con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di
- garantire la sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione.

Istituto di Istruzione Superiore "Dionigi Scano" di Cagliari

Settore Tecnologico, Indirizzi: Meccanica, Meccatronica e Energia – Informatica e Telecomunicazioni

Trasporti e Logistica (*Costruzione del mezzo Aereo – Conduzione del mezzo Aereo*) – Costruzioni, Ambiente e Territorio (*CAT – Tecnologia del Legno nelle Costruzioni*)

Cod.Fisc. 92259010921 - Cod.Univoco 4A261A

Sito WEB: iisdionigiscano.edu.it Mail: cais03100c@istruzione.it PEC: cais03100c@pec.istruzione.it

Sedi: "D. Scano" via Cesare Cabras - Monserrato; "O. Bacaredda" via Achille Grandi - Cagliari; "O. Bacaredda" via Bixio - Selargius

LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

Il divieto di fumo è esteso a tutti i locali interni ed a tutti gli spazi aperti di pertinenza delle scuole dell'Istituto. Considerata la comprovata pericolosità del fumo passivo, in ottemperanza al D.Lgs. 626/1994 ed al successivo DM 81/08, il divieto assoluto di fumare negli ambienti scolastici è disposto anche in virtù dei poteri disciplinari rientranti nelle prerogative del Datore di lavoro, con specifica previsione delle sanzioni disciplinari stabilite dalla normativa vigente.

Nei locali in cui vige il divieto di fumo sono stati apposti i cartelli di divieto che riportano le seguenti indicazioni:

- divieto di fumo;
- indicazione della norma che impone il divieto;
- sanzioni applicabili;
- lavoratore/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza del divieto.

ESTENSIONE DEL DIVIETO DI FUMO ALL'USO DELLA SIGARETTA ELETTRONICA

Nei locali e negli spazi aperti delle due sedi dell'Istituto è vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche e, pertanto, le sanzioni previste dalle norme sono estese anche a tali situazioni.

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato - Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuna delle due sedi, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per il tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni e dei maggiorenni residenti in famiglia sorpresi a fumare.

I soggetti designati al controllo del rispetto del divieto di fumo, per le due sedi dell'istituto, sono individuati dal Dirigente Scolastico con apposito provvedimento.

Detti delegati richiameranno i trasgressori all'osservanza del divieto e segnaleranno le infrazioni al Capo d'Istituto, nelle cui competenze rientra l'applicazione delle sanzioni.

SANZIONI E MULTE

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali scolastici e negli spazi esterni di relativa pertinenza saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'importo delle sanzioni amministrative per l'inosservanza del divieto di fumo è stabilito dalle leggi vigenti.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori o al f.v.

Istituto di Istruzione Superiore "Dionigi Scano" di Cagliari

Settore Tecnologico, Indirizzi: Meccanica, Meccatronica e Energia – Informatica e Telecomunicazioni

Trasporti e Logistica (*Costruzione del mezzo Aereo – Conduzione del mezzo Aereo*) – Costruzioni, Ambiente e Territorio (*CAT – Tecnologia del Legno nelle Costruzioni*)

Cod.Fisc. 92259010921 - Cod.Univoco 4A261A

Sito WEB: iisdionigiscano.edu.it Mail: cais03100c@istruzione.it PEC: cais03100c@pec.istruzione.it

Sedi: "D. Scano" via Cesare Cabras - Monserrato; "O. Bacaredda" via Achille Grandi – Cagliari; "O. Bacaredda" via Bixio – Selargius

l'infrazione della norma della presente Disciplina; analogamente per gli alunni maggiorenni residenti con i genitori o con il f.v.. Negli altri casi la notificazione sarà fatta direttamente allo studente.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra gli importi minimo e massimo stabiliti dalla normativa vigente. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Sarà applicata la sanzione minima se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall'infrazione, altrimenti si applicherà quella ridotta, in misura pari al doppio della minima, se il pagamento sarà effettuato entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto di Cagliari.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo - "IIS "Dionigi Scano" di Cagliari").

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti ad una sanzione amministrativa d'importo compreso tra il minimo ed il massimo stabilito dalle norme vigenti.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo nei locali scolastici e negli spazi esterni di pertinenza, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Agli studenti che non rispettino il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree esterne di relativa pertinenza sarà inoltre comminata una sanzione disciplinare scritta.